

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti — Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio — Consigliere relatore

dott. Marco Smiroldo — Consigliere

dott. Francesco Albo — Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 26/A/2025

nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6937 del registro di segreteria, depositato in data 5/4/2024, promosso da

- Amoruso Carmelo, nato a Nicosia il 3/6/1969, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Agozzino, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nicosia, vicolo di Largo del Mercato n. 8, con domicilio digitale adstudiolegale@legalmail.it;

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del procuratore regionale pro tempore;

- Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del titolare

dell'ufficio pro tempore;

nonché nei confronti di

- Pellegrino Prattella Giacomo, nato a Catania l'1/1/1967;

avverso

la sentenza n. 189 del 2023, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana e depositata in data 3/4/2023.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 6/3/2025, l'avv. Giuseppe Agozzino per Amoruso Carmelo e il pubblico ministero dott.ssa Maria Concetta Carlotti, vice procuratore generale.

Ritenuto in

FATTO

1. La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con atto di citazione depositato in segreteria in data 21/2/2022 e ritualmente notificato, a seguito di segnalazione della Sezione di polizia giudiziaria dei Carabinieri, Unità tutela forestale, ambientale ed agroalimentare, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Enna, effettuata con nota prot. n. 326/12-0 del 30/7/2018, conveniva in giudizio la Società agricola semplice Vallegrande e il suo legale rappresentante Pellegrino Prattella Giacomo per avere percepito indebitamente contributi comunitari per le campagne 2011, 2012, 2013 e 2014, per un importo complessivo di euro 200.743,23, con pari danno all'AGEA, nonché Amoruso Carmelo, Militello Giuseppe Alessandro e Roccazzella Flavio Salvatore, rispettivamente, responsabili pro tempore del Centro di assistenza

agricola (C.A.A.) Confagricoltura Enna 001, Fenapi Enna 002 e Eurocaa Enna 006.

In particolare, l'attore pubblico chiedeva la condanna, a titolo di dolo e in solido, dei predetti convenuti nei termini seguenti:

- Pellegrino Prattella Giacomo e Amoruso Carmelo per euro 103.451,57, relativamente ai contributi percepiti per gli anni 2011 e 2012;

- Pellegrino Prattella Giacomo e Militello Giuseppe Alessandro per euro 74.937,22, relativamente ai contributi percepiti per gli anni 2013 e 2014;

- Pellegrino Prattella Giacomo e Roccazzella Flavio Salvatore per euro 22.354,44, relativamente ai contributi percepiti per l'anno 2014.

1.1. L'organo requirente sosteneva che la Società semplice Vallegrande, il cui legale rappresentate, a seguito delle indagini delegate alla Guardia di finanza di Palermo, risultava essere, al tempo dei fatti contestati, Pellegrino Prattella Giacomo, non era iscritta nel registro delle imprese; quest'ultimo, poi, inoltrava al SIAN le domande uniche di pagamento, dichiarando falsamente il possesso, a vario titolo, di fondi agricoli di cui non aveva la disponibilità, come emergeva dalle dichiarazioni rilasciate dai proprietari dei terreni, tra i quali anche la Regione Siciliana e il Comune di Piazza Armerina, e, pertanto, superava la soglia di tolleranza fissata, dall'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, allo 0,5% o all'ettaro; ciò avveniva tramite la compiacenza dei responsabili dei C.A.A. di cui sopra che non svolgevano "*alcun tipo di accertamento*

circa l'esistenza e legittimità del possesso dei terreni".

1.2. Riferiva, altresì, che l'AGEA aveva emesso nei confronti della società Vallegrande l'ingiunzione di pagamento n. 15390 del 22/2/2019 e che per i fatti di causa la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna aveva esercitato l'azione penale nei confronti dei convenuti.

1.3. L'organo requirente con riferimento alla posizione di Amoruso Carmelo, odierno appellante, puntualizzava:

- Pellegrino Petrella presentava, per la campagna 2011, la domanda unica di pagamento n. 10808955917, abbinata alla scheda di validazione n. 10360381445 del 11/5/2011, ove dichiarava la conduzione in affitto di terreni per ha 298,35, corrispondenti a n. 83 particelle censite nel Comune di Enna e di Piazza Armerina; "*entrambi i documenti venivano predisposti, attestati e inseriti al SIAN tramite il C.A.A. Confagricoltura Enna 001 con le credenziali assegnate al responsabile pro-tempore Amoruso Carmelo*"; nella "*sezione documenti cartacei rilevati presenti nel fascicolo*" della scheda di validazione, al fine di giustificare il possesso dei terreni dichiarati in conduzione, venivano inserite due "*dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti l'esistenza del rapporto*" (prot. Agea.caa611.2011.0001963 e Agea.caa611.2011.0001964), una "*dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità del comodatario, gli estremi del fondo e le generalità del proprietario*" (prot. Agea.caa611.2011.0001838) e un "*contratto di affitto*" (prot. Agea.caa611.2011.0001838); veniva erogata, quindi, la somma di

euro 46.747,51;

- Pellegrino Petrella presentava, per la campagna 2012, la domanda unica di pagamento n. 20808267502 del 31/5/2012 di modifica, ai sensi degli articoli 14 e 25 del regolamento (CE) n. 1122/2009, della domanda unica n. 20806260236, abbinata alla scheda di validazione n. 20356609733 del 13/5/2012, nella quale dichiarava il possesso di terreni per ha 374,81 a titolo di affitto, di concessione e di locazione di beni immobili demaniali, corrispondenti a n. 126 particelle censite nel Comune di Enna e di Piazza Armerina; "*entrambi i documenti venivano predisposti, attestati e inseriti al SIAN tramite il C.A.A. Confagricoltura Enna 001 con le credenziali assegnate al responsabile pro-tempore Amoruso Carmelo*"; a giustificazione del possesso venivano indicati oltre agli stessi atti già inseriti nella scheda di validazione dell'anno 2011, anche due "*contratti di affitto*" (prot. n. Agea.caa611.2012.0002030 e n. Agea.caa.611.2012.0002045), un "*atto di concessione o di locazione di sopralluogo dell'ufficio tecnico erariale, assenso della commissione, indicazione del canone ed una planimetria catastale con indicazione del terreno demaniale dato in concessione*" (prot. Agea.caa611.2012.000208); veniva erogata, quindi, la somma di euro 56.704,06.

1.4. L'attore pubblico, poi, si soffermava sulla qualifica rivestita da Amoruso che risultava essere il responsabile del C.A.A. Confagricoltura Enna 001, come evincibile dalle note AGEA prot. n. 9396 dell'8/2/2022 e n. 10138 del 9/2/2022; a sostegno della propria tesi richiamava anche la convenzione, stipulata il 31/3/2011, tra C.A.A.

Confagricoltura Enna 001 e Medis Ced s.r.l., di cui Amoruso era responsabile, ove si delegavano a quest'ultima società le attività di servizio di cui all'art. 3-*bis*, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165; il deposito di tale documentazione, acquisita dopo la notifica dell'invito a dedurre, si era resa necessaria per le difese svolte da Amoruso in altri giudizi analoghi.

Sosteneva, poi, l'irrilevanza nel presente giudizio delle pronunce dei giudici penali che avevano ritenuto che non fosse il responsabile del C.A.A. Confagricoltura Enna 001 (sentenza del Tribunale di Milano n. 6333 del 2018, sentenza n. 1493 del 2019 della Corte di cassazione, ordinanza del Tribunale del riesame di Enna n. 1 del 2020, sentenza del G.U.P. del Tribunale di Enna n. 104 del 2021), nonché dell'ordinanza di archiviazione delle sanzioni pecuniarie adottata dal Ministero per le politiche agricole e forestali, e del decreto di archiviazione della Procura contabile riguardante l'istruttoria n. I00040/20320/GA.

2. La locale Sezione territoriale di primo grado, con la sentenza n. 189 del 2023:

- dichiarava la contumacia della Società semplice Vallegrande e di Roccazzella;

- respingeva la richiesta di sospensione del giudizio contabile in attesa della conclusione di quello penale, formulata da Pellegrino Prattella;

- rigettava l'eccezione di prescrizione proposta da Militello, vertendosi in una fattispecie di occultamento doloso del danno;

- nel merito accoglieva integralmente la domanda attorea,

condannando tutti i convenuti in solido agli importi richiesti nell'atto di citazione, ravvisando l'elemento soggettivo del dolo nelle loro condotte.

2.1. Con riferimento alla posizione di Amoruso, nell'accogliere la relativa eccezione per violazione dell'articolo 67, comma 7, del codice di giustizia contabile, riteneva che il pubblico ministero, dopo la notifica dell'invito a dedurre, non potesse svolgere alcuna attività istruttoria, anche nel caso in cui l'interessato non avesse presentato deduzioni difensive, e, pertanto, stralciava dal fascicolo la documentazione acquisita a seguito delle richieste istruttorie del 4 e del 9 febbraio 2022 in quanto "*inammissibile*" (note AGEA prot. n. 9396 dell'8/2/2022, con allegata convenzione con MEDIS, e n. 10138 del 9/2/2022); ciò comportava la dichiarazione di assorbimento delle altre due eccezioni di nullità proposte (violazione degli articoli 65 e 87 del codice di giustizia contabile).

2.2. Nel merito, il giudice di primo grado riteneva che i titoli di conduzione dichiarati da Pellegrino Pretella nelle domande uniche di pagamento fossero falsi, come emergeva all'esito dell'attività di indagine posta in essere dalla polizia giudiziaria, consistita nell'accesso alla banca dati dell'Agenzia del Territorio e nel raccogliere le dichiarazioni rilasciate dai singoli proprietari; riteneva, dunque, che i contributi comunitari fossero stati conseguiti illecitamente, sussistendo la violazione dell'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1122/2009 e dell'articolo 75 del d.P.R. n. 445 del 2000.

Alla responsabilità di Vallegrande e di Pellegrino Prattella

Giacomo, legale rappresentante, si affiancava quella dei responsabili dei C.A.A. e, in particolare, di Amoruso; per questi, era irrilevante che fosse un "*soggetto apicale della società Medis Ced Srl*" poiché, sebbene citato in giudizio quale responsabile del C.A.A., aveva comunque svolto "*funzioni, per così dire subordinate a quelle svolte dal responsabile del CAA*", avendo compilato e inserito al SIAN, con le proprie credenziali "*(CAMORUSO)*", le domande di aiuto per gli anni 2011 e 2012; in tale contesto, Amoruso ometteva "*di verificare il legittimo possesso delle superfici dichiarate, come richiesto dalla normativa che presiede le funzioni ausiliare che i CAA svolgono per conto di AGEA*" (articolo 6 del decreto legislativo n. 74 del 2018).

3. Amoruso Carmelo, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Giuseppe Agozzino, con atto di appello depositato in data 5/4/2024, impugnava la predetta sentenza, chiedendone la riforma.

3.1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamentava la violazione degli articoli 101 e 112 del codice di procedura civile poiché il primo giudice fondava la sua decisione su una circostanza in precedenza mai contesta, vale a dire quella di svolgere "*funzioni per così dire subordinate a quelle svolte dal responsabile del CAA – nella qualità di operatore e istruttore delle domande relative alle annualità 2011 e 2012*".

3.2. Con il secondo articolato motivo di impugnazione, Amoruso eccepiva il giudicato di cui alla sentenza n. 218 del 2022 di questa Sezione d'appello, richiamandone ampi stralci, che aveva confermato la sentenza n. 31 del 2022 del giudice di primo grado.

In particolare, Amoruso poneva in evidenza che questa Sezione, nella citata sentenza, aveva ritenuto, sulla base della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Enna n. 104 del 2021, della sentenza del Tribunale di Milano n. 6333 del 2018, della sentenza n. 1493 del 2019 della Corte di cassazione, dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Enna n. 1 del 2020, che non rivestisse la qualifica di responsabile del C.A.A. Confagricoltura Enna, con la conseguenza che difettavano i poteri di verifica dei contenuti delle domande, essendo sul punto insufficiente, per risalire alla paternità delle stesse, la stampigliatura su dette domande della dicitura "*timbro e la firma*" con il suo nominativo.

Il giudicato in questione, sempre secondo Amoruso, riguardava gli stessi fatti oggetto del presente giudizio, essendo tra l'altro "*logicamente insostenibile, da una parte, che* […] *non fosse il responsabile del CAA e, dall'altra, svolgesse funzioni per così dire subordinate a quelle svolte dal responsabile del CAA*".

L'appellante ribadiva di non avere sottoscritto alcuna delle due domande di pagamento, come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado, poiché entrambi i documenti erano telematici, né aveva svolto in via di fatto, come sostenuto dal G.U.P. presso il Tribunale di Enna, le funzioni di responsabile del C.A.A.; del resto, non era possibile, come affermato dal giudice di primo grado, "*scindere la domanda di pagamento - attribuendola all'operatore Amoroso - dalla scheda di validazione abbinata - di cui è ignoto il soggetto agente - in quanto*", dagli atti di causa, emergeva, come sempre era possibile

leggere nella sentenza n. 218 del 2022 di questa Sezione d'appello, che altri soggetti avevano provveduto alla validazione delle domande.

3. Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamentava "*omesso esame*" da parte della Sezione di prime cure poiché "*non aveva istruito alcuna domanda per il semplice motivo che non era in possesso del fascicolo aziendale restituito al Pellegrino in data 19/12/2012*", come già sostenuto in primo grado.

4. L'Ufficio di procura generale presso questa Sezione d'appello, nelle conclusioni depositate in data 22/7/2024, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, confutando analiticamente i motivi di impugnazione.

4.1. Nell'atto di citazione era stato contestato ad Amoruso di avere inserito le domande di contributi proprio in qualità di operatore, non essendo incompatibile lo svolgimento delle funzioni di operatore, con compiti di istruzione, con quelle di responsabile del C.A.A.

4.2. La sentenza n. 218 del 2022 di questa Sezione non poteva avere efficacia di giudicato in questo giudizio poiché difettava l'identità dei fatti.

4.3. La mancata conservazione dei fascicoli cartacei non poteva costituire un'esimente in quanto al più era prova di una condotta contraria agli obblighi imposti dalla normativa di settore; inoltre, la validazione delle domande con le credenziali dell'appellante dimostrava la sua diretta partecipazione nell'illecito, oppure di avere consentito ad altri l'utilizzazione delle credenziali, oppure la mancata custodia delle stesse con la dovuta diligenza.

5. All'udienza del 10/10/2024, il collegio, constato che l'appellante non aveva notificato il gravame a Pellegrino Prattella Giacomo, con cui era stato condannato in solido in primo grado, ordinava, ai sensi dell'articolo 183 del codice di giustizia contabile, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo.

6. L'appellante depositava, in data 5/2/2025, l'atto di integrazione del contraddittorio, regolarmente notificato a Pellegrino Prattella Giacomo che non si costituiva in giudizio.

7. All'udienza del 6/3/2025, le parti discutevano la causa e reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. La locale Sezione di primo grado, con la sentenza n. 189 del 2023, ha condannato Amoruso Carmelo, in solido con Pellegrino Prattella Giacomo, quest'ultimo nella qualità di legale rappresentante della società agricola semplice Vallegrande, al pagamento della somma di euro 103.451,57 a favore dell'AGEA, per i contributi erogati negli anni 2011 e 2012, avendo provveduto a compilare ed inserire, con le proprie credenziali e in qualità di operatore e istruttore del C.A.A. Confagricoltura di Enna 001, le domande uniche di pagamento presentate dal predetto Pellegrino Prattella.

2. Amoruso, con il primo motivo di impugnazione, ha lamentato la violazione degli articoli 101 e 112 del codice di procedure civile poiché la condanna è avvenuta nella qualità operatore del C.A.A. e non di responsabile dello stesso, come contestato nell'atto di citazione.

L’eccezione non è fondata.

La contestazione attorea è legata alla condotta posta in essere da Amoruso, ovverosia al fatto che questi aveva predisposto, attestato e inserito al SIAN le domande uniche di pagamento, che includevano terreni di cui l’imprenditore agricolo Pellegrino Pretella non aveva la giuridica disponibilità, validandone e utilizzando all’uopo le proprie credenziali personali, senza porre in essere i controlli che la normativa di settore prevedeva in capo al C.A.A.; Amoruso, dunque, non è stato citato in giudizio per la qualifica formale rivestita di responsabile del C.A.A. Confagricoltura di Enna 001, ovverosia per una sorta di responsabilità oggettiva di posizione, ma per avere posto in essere un comportamento specifico circostanziato.

Il fatto, dunque, per il quale è stato citato a giudizio e, poi, condannato è lo stesso, non ravvisandosi alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il giudice di primo grado, infatti, ha ritenuto che Amoruso, avendo inserito e validato al SIAN le domande uniche di pagamento, utilizzando le proprie credenziali personali, come evincibile dalla documentazione agli atti di causa, fosse, comunque, un operatore del C.A.A. e in tal modo si fosse ingerito nel procedimento amministrativo per elargire i contributi comunitari alla ditta Pellegrino Prattella.

3. Con il secondo motivo di impugnazione, l’appellante ha eccepito il giudicato formatosi con la sentenza n. 218 del 2022 di questa Sezione d’appello.

Anche tale eccezione è infondata.

3.1. I fatti posti a fondamento del suddetto pronunciamento sono diversi da quelli odierni: oggetto di quel giudizio sono state le domande, con le annesse schede di validazione, presentate dall'imprenditrice agricola Siculiana Antonia, per le campagne dal 2009 al 2012; la sentenza in questione, dunque, è stata emessa sulla base degli atti riversati nel relativo fascicolo processuale, tenuto conto dei motivi di impugnazione che in quella sede sono stati prospettati.

In altri termini, manca l'identità dell'accertamento che possa integrare il disposto dell'articolo 2909 del codice civile; l'accertamento, infatti, contenuto nella citata sentenza n. 218 del 2022 ha riguardato la specifica condotta posta in essere dal sig. Amoruso in relazione alla ditta Siculiana.

Ne discende che le argomentazioni contenute nella suddetta sentenza, ampiamente richiamate e trascritte dall'appellante nell'atto di impugnazione (sentenze del giudice penale e mancanza della qualifica di responsabile del C.A.A.), nonché le relative conclusioni, non possono avere incidenza diretta, ai fini del giudicato, in questo giudizio, fondato su fatti diversi.

3.2. Il sig. Amoruso, poi, sempre con l'intento di porre in evidenza la violazione del giudicato ha lamentato che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che le domande di pagamento sarebbero state da lui sottoscritte; non aveva tenuto conto, infatti, che nella sentenza n. 218 del 2022 era emersa la validazione delle domande da pare di altri soggetti.

Orbene, in questo giudizio non emerge in alcun modo, né è stato

diversamente provato, che altri soggetti abbiano validato le domande di pagamento; dagli atti di causa si evince, invece, che, con le credenziali personali assegnate ad Amoruso, sono state inserire al SIAN e validate le domande uniche di pagamento della ditta Pellegrino Pretella.

Aggiungasi che il giudice di prime cure non ha sostenuto, in alcuna pare della sentenza, che Amoruso abbia sottoscritto graficamente le citate domande, essendosi soffermato sul loro inserimento telematico, con connessa validazione.

3.3. L'appellante, in ultimo, si è soffermato, sempre richiamando la motivazione della sentenza n. 218 del 2022, sull'irrilevanza del fatto che sulle domande di pagamento ci fosse la stampigliatura "*Timbro e firma dei responsabili dell'Ufficio CAA Amoruso Carmelo*": tale elemento, infatti, non era stato ritenuto sufficienteper ricondurre a lui la paternità delle domande.

Sul punto occorre evidenziare che nella sentenza impugnata tale circostanza non è stata presa in alcuna considerazione ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'appellante.

4. Con il terzo motivo di impugnazione, Amoruso ha lamentato "*omesso esame*", sostenendo di non avere istruito "*alcuna domanda per il semplice motivo che non era in possesso del fascicolo aziendale, restituito al Pellegrino in data 19.12.2012*".

Tale affermazione, però, nulla prova poiché le domande uniche di pagamento sono state inserite e validale, con le credenziali assegnate ad Amoruso, l'11/5/2011 (per la campagna 2011) e il

31/5/2012 (per la campagna 2012), quindi ben prima della loro asserita restituzione, avvenuta il 19/12/2012.

5. In conclusione, l'appello di Amoruso Carmelo avverso la sentenza n. 189 del 2023 della locale Sezione giurisdizionale deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo a favore dello Stato, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando,

- rigetta l'appello di Amoruso Carmelo avverso la sentenza n. 189 del 2023 della locale Sezione giurisdizionale;

- condanna il predetto appellante a pagare le spese di causa a favore dello Stato che liquida in euro 48,00.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.

L'Estensore	Il Presidente
Dott. Giuseppe Colavecchio	Dott. Vincenzo Lo Presti
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 02/04/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente